

REGOLAMENTO GENERALE
PER LA GESTIONE DELLA CASSA EDILE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

ART. 1 - Organi della Cassa Edile

La Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano, alla quale è preposto il Presidente, è gestita a norma di Statuto, da un Comitato di Presidenza, da un Comitato di Gestione e da un Consiglio Generale nei quali sono pariteticamente rappresentate le Organizzazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori.

Il Comitato di Presidenza, costituito dal Presidente e dal Vice Presidente, dal Presidente aggiunto e dal Vice Presidente aggiunto, sovrintende all'applicazione dello Statuto e dà esecuzione alle delibere del Comitato di gestione con la collaborazione del Direttore.

Il Comitato di gestione ha il compito di provvedere all'amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

Art. 2 - Dichiarazione di adesione

In conformità alle disposizioni della contrattazione collettiva del settore, le imprese e gli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile sono tenuti a rilasciare alla Cassa stessa la dichiarazione scritta di adesione ai Contratti Collettivi Nazionali e a quelli integrativi provinciali, nonché agli Accordi relativi, allo Statuto e al Regolamento della Cassa.

Detta dichiarazione sarà redatta esclusivamente sui moduli predisposti

dalla Cassa d'intesa con le competenti Organizzazioni Sindacali Territoriali.

La Cassa provvede a raccogliere le dichiarazioni di adesione nel momento in cui l'impresa chiede l'iscrizione per sé e per gli operai.

A richiesta del datore di lavoro, dell'operaio, o di quanti ne abbiano legittimo interesse la Cassa Edile rilascerà copia conforme all'originale della dichiarazione mentre gli originali saranno conservati a tempo indeterminato.

All'atto dell'iscrizione l'impresa provvederà a compilare l'apposito modulo rilasciato dalla Cassa accompagnandolo con il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Art. 3 - Denuncia nominativa dei lavoratori occupati o assenti per malattia, infortunio, malattia professionale, TBC, Cassa Integrazione, ferie o altre cause.

La denuncia nominativa dei lavoratori in forza all'impresa, da redigersi esclusivamente sui moduli e supporti magnetici predisposti dalla Cassa, e contenente tutti i dati utili ai fini del versamento dei contributi, deve essere compilata in ogni sua parte e improrogabilmente consegnata o fatta pervenire alla sede della Cassa entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento. I moduli, che per quanto riguarda gli elementi che vanno richiesti alle imprese devono essere approvati dalle rispettive Organizzazioni Sindacali, vanno regolarmente sottoscritti e devono essere accompagnati dalle dichiarazioni di adesione degli operai nuovi iscritti di cui all'art.2.

L'impresa può autorizzare la Cassa ad inviare i moduli presso il proprio consulente, fermo restando l'obbligo per l'impresa di provvedere alla regolare sottoscrizione. La cassa fornisce, a consulenti e imprese che ne facciano richiesta, un programma di gestione, controllo e stampa dei moduli di denuncia mensile, e di invio dei dati alla Cassa attraverso supporto magnetico; ciò non elimina comunque l'obbligo di invio della distinta "cartacea" regolarmente sottoscritta.

L'impresa è tenuta ad inviare i moduli di denuncia nominativa mensile, completati correttamente in ogni loro parte, anche se non accompagnati dal relativo versamento.

In caso di mancato invio della "denuncia mensile" nel termine stabilito con conseguente mancato aggiornamento dei dati e aggravio di lavoro per la Cassa, l'impresa sarà tenuta a versare una somma, per lavoratore e per ciascun mese cui l'inadempienza si riferisce, nelle seguenti misure:

dal 1° al 30° gg. di ritardo: € 5,10 per lavoratore;

dal 31° al 60° gg. di ritardo: € 10,30 per lavoratore;

dal 61° giorno in poi: € 15,50 per lavoratore.

L'impresa che persista nelle omissioni sopra citate sarà segnalata alle Organizzazioni Sindacali di categoria, agli Enti committenti, deferita all'Ispettorato del lavoro e, infine, assoggettata alle ulteriori azioni che si riterranno necessarie.

Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle indicazioni erronee e inesatte dei dati contenuti. La Cassa potrà agire per la

rifusione del danno patito.

Art. 4 - Versamenti mensili alla Cassa Edile

A norma del CCNL, di quello Integrativo Provinciale e dei relativi Accordi, la Cassa Edile riscuote mensilmente dalle imprese gli importi corrispondenti ai contributi fissati dai predetti Contratti ed Accordi.

Art. 5 - Scadenza versamenti

Il versamento da parte delle imprese degli importi corrispondenti a contributi e accantonamenti deve essere eseguito entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento (es. importi riferiti al mese di gennaio entro il 20 febbraio).

I versamenti devono essere effettuati esclusivamente con le modalità indicate dalla Cassa Edile.

In caso di ritardo nel versamento dei contributi saranno applicate le maggiorazioni contributive a rifusione del danno patito, come previsto dal Contratto Integrativo Provinciale degli Edili, nella misura fissata con Accordo tra le Organizzazioni firmatarie. Le maggiorazioni a carico delle imprese ritardatarie verranno utilizzate per le Prestazioni a favore dei lavoratori.

Art. 6 - Gestione del Fondo Accantonamento

La liquidazione agli operai delle somme spettanti a titolo di accantonamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sarà effettuata in due soluzioni:

- a) non oltre il 15 luglio per gli accantonamenti relativi al periodo 1° ottobre – 30 aprile;

b) non oltre il 15 dicembre per gli accantonamenti relativi al periodo 1° maggio – 30 settembre.

La liquidazione da parte della Cassa Edile avviene con una delle seguenti modalità:

- 1) accredito sul c/c del lavoratore;
- 2) mandato di pagamento a mezzo banca;
- 3) ritiro dell'assegno presso la Cassa Edile;
- 4) invio dell'assegno circolare al domicilio del lavoratore.

In tutti i casi al lavoratore viene inviato un cedolino contenente l'estratto conto relativo al periodo di liquidazione.

Art. 7 - Pagamento anticipato dell'Accantonamento

Il pagamento delle somme spettanti a titolo di accantonamento può essere anticipato, su domanda dell'interessato, solo nei seguenti casi:

1. passaggio ad altro settore;
2. espatrio;
3. morte dell'iscritto;
4. servizio di leva;
5. pensionamento.

Art. 8 - Gestione del Fondo Anzianità Professionale Edili

La Cassa Edile provvede, con gestione speciale separata, a tutti i compiti previsti al riguardo dai Contratti Collettivi nazionali dell'Edilizia del settore Industria e del settore Artigianato, nonché dagli Accordi stipulati dalle rispettive Organizzazioni sindacali nazionali e per quanto di loro competenza dalle Organizzazioni territoriali alle

stesse aderenti. La Cassa Edile provvede inoltre ad erogare agli operai aventi diritto i particolari benefici connessi con l'istituto dell'Anzianità Professionale Edile secondo le norme dell'apposito Regolamento.

La liquidazione degli importi spettanti agli operai avviene, di regola, entro la 1^a settimana del mese di maggio di ogni anno.

Art. 9 – Prestazioni ed assistenza della Cassa Edile

A favore dei lavoratori iscritti o, nei casi espressamente previsti, dei loro familiari la Cassa edile fornisce le seguenti prestazioni assistenziali:

A) Prestazioni a favore degli operai

1. Indennità integrativa di malattia
2. Integrazione dell'indennità per infortunio e malattia professionale
3. Integrazione a favore dei lavoratori affetti da forme tubercolari
4. Protesi oculistiche
5. Protesi e cure dentarie
6. Protesi varie (apparecchi acustici, protesi ortopediche, ecc.)
7. Assegno funerario per decesso di familiari di primo grado
8. Interventi a favore di lavoratori dipendenti da imprese in stato di fallimento, in amministrazione controllata o in concordato preventivo
9. Sussidi straordinari
10. Assicurazione infortuni extra-professionali

B) Prestazioni a favore dei familiari

1. Colonie

2. Rimborso spese di studio
3. Assegno funerario
4. Protesi per figli minori (apparecchi ortodontici, acustici, ecc.)
5. Protesi oculistiche ai figli minori

C) Prestazioni a favore degli operai edili pensionati per invalidità totale, vecchiaia e anzianità

1. Contributi per cure termali
2. Contributi per soggiorni marini e montani
3. Tempo libero

Tutte le prestazioni ed assistenze sono concesse secondo le norme che singolarmente le disciplinano e di cui all'apposito Regolamento.

Art. 10 - Recupero crediti

Con l'adesione alla Cassa Edile gli iscritti conferiscono per quanto necessario mandato irrevocabile alla Cassa Edile di procedere all'accertamento anche giudiziale di ogni inadempienza di obblighi stabiliti da leggi, contratti collettivi (nazionale e integrativo provinciale), Statuto e regolamento, con ogni conseguente e correlativa richiesta di condanna.

Tra le iniziative giudiziali che la Cassa Edile può assumere, riveste particolare importanza quella relativa al recupero delle somme dovute alla Cassa per accantonamenti e contributi.

Bolzano, 02 gennaio 2004

Letto, confermato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI

L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI

L'UNIONE ARTIGIANI ALTOATESINI

FILLEA/CGIL/AGB

FILCA/CISL/SGB

FeNEAL/UIL/SGK

ASGB- AUTONOMER SÜDTIROLER GEWERKSCHAFTSBUND

UNIONE SINDACATI AUTONOMI SUDTIROLESI